



## Comitato Regionale Campania

### Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

T non prevedono alcuna limitazione in relazione el. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 05.01.2023**

#### **Corte Sportiva di Appello n. 6**

#### Seduta del 5.01.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società University Basket Potenza avverso il provvedimento di cui al C.U. n° 325 del 21/12/2022 n. 158, relativo alla gara 213 del campionato C Gold maschile, che ha disposto "perdita gara per rinuncia alle gare" [art. 55 RG]; ammenda di Euro 500.00 per rinuncia alle gare con circostanze attenuanti" [artt. 55 e 21,4 r.g.];
- sentito il presidente della reclamante società, sig. Enrico Sodano, il quale si riporta al reclamo e precisa di aver tentato di concordare con la società avversaria il rinvio della gara, ricevendo un rifiuto; di non avere prova documentale di tale richiesta formulata alla società Mondragone. Precisa altresì di essersi sentito responsabile rispetto al rischio di muovere un gruppo di persone venuto strettamente a contatto con soggetti risultati essere positivi al COVID e, pur consapevole del vuoto normativo esistente in proposito, che ha prevalso in lui la volontà di privilegiare la salvaguardia della salute pubblica;
- irrilevante ai fini della decisione l'escussione del medico della reclamante, nello stridente contrasto esistente tra la normativa sanitaria nazionale e la normativa relativa alle competizioni sportive. Del resto anche le indicazioni di cui al protocollo FIP del giorno 1/9/2022 (consultabile sul sito FIP.IT) si limitano laconicamente a prevedere, quanto ai contatti stretti con soggetti positivi, di "*indossare per i 10 giorni successivi, i dispositivi di protezione previsti, tranne che durante attività fisica*", nulla disponendo in ordine ad eventuali rinvii delle gare;
- rilevato che pur concordando questa Corte, in linea di principio, con la scelta operata dalla società reclamante, la vigente normativa non consente, nel merito, l'accoglimento del reclamo.

#### **PQM**

Rigetta il reclamo; dispone incamerarsi l'intera tassa reclamo.

Napoli, 5 gennaio 2023

Presidente  
Avv. Pasquale Raganati